



HOMEPAGE > Blog > Agenzie per il Lavoro e fondo di solidarietà: un modello europeo

Agenzie per il Lavoro e fondo di solidarietà: un modello europeo

di Agostino Di Maio



Agenzie per il Lavoro e fondo di solidarietà: un modello europeo

Il Decreto Legislativo in materia di ammortizzatori sociali (n.148/2015) dedica ampio spazio alla ridefinizione delle discipline dei fondi di solidarietà, destinati ad intervenire a sostegno del reddito dei lavoratori "sospesi" dal rapporto di lavoro in quei settori non coperti da integrazione salariale, i quali, sino ad oggi, attivano la cosiddetta cassa integrazione "in deroga".

In verità i fondi di solidarietà sono stati introdotti nel nostro Ordinamento dalla Legge Fornero nel 2012, ma di fatto hanno trovato in questo triennio rare applicazioni.

Tra queste si annovera, oltre all'artigianato, il settore delle Agenzie per il Lavoro. E il Legislatore nell'intervenire per dare nuovo impulso ne ha opportunamente tenuto conto.

E le modifiche normative ora introdotte nel settore della somministrazione sono da valutarsi positivamente in quanto incrementano la dotazione del fondo di solidarietà dedicato, attraverso una variazione dell'aliquota contributiva (dall'attuale 0,20% allo 0,30% delle retribuzioni imponibili previdenziali a decorrere dal prossimo gennaio), senza tuttavia introdurre alcun onere aggiuntivo né per le aziende, né per i lavoratori.

Istituendo i cosiddetti "fondi di solidarietà bilaterali alternativi", il Decreto ha di fatto preso atto delle peculiarità del lavoro tramite agenzia, recependo quindi le istanze già consacrate, in applicazione del precedente dettato normativo, nell'ambito di un Accordo sottoscritto da Assolavoro con le organizzazioni sindacali il 9 dicembre 2014 (poi recepito con Decreto Ministeriale del 17 aprile scorso) che ha istituito formalmente il "Fondo di solidarietà bilaterale per la somministrazione di lavoro" all'interno del sistema della bilateralità esistente.

Ma il fondo di solidarietà del lavoro in somministrazione supera il dettato normativo: le Parti sociali, nell'accordo istitutivo del Fondo, hanno infatti previsto non solo una prestazione a sostegno del reddito nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con copertura totale della relativa contribuzione previdenziale, ma anche ulteriori prestazioni in caso di cessazione della attività lavorativa, nonché, al fine di favorire la ricollocabilità dei lavoratori in somministrazione cessati dal lavoro, misure di politica attiva del lavoro volte a favorire l'inserimento o il reinserimento di tali soggetti.

E' evidente come il lavoro tramite agenzia in Italia, anche da tale punto di vista, combini le esigenze di flessibilità (per le aziende) e di sicurezza (per i lavoratori), rappresentando un modello all'avanguardia in Europa.

Il fondo di solidarietà di settore si inserisce infatti in un sistema di bilateralità consolidato, che garantisce tutele e prestazioni dedicate ai lavoratori somministrati e per lo più ignote ai lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende. Un sistema formativo che consente l'adeguamento professionale dei lavoratori e fornisce risposte rapide ed efficaci ai fabbisogni delle imprese utilizzatrici; un "mini welfare" di settore che assicura tutela e protezione ai lavoratori somministrati attraverso una serie di prestazioni aggiuntive (tutela sanitaria, tutela infortunistica, accesso al credito, sostegno al reddito, altro ancora). Il tutto - val la pena ricordare - alimentato da risorse esclusivamente private.

Agostino Di Maio, Direttore di Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro



DOMANDE E RISPOSTE AGLI ESPERTI INAS



PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI CON INAS



Pensione anticipata 2



Pensione anticipata 1



PENSIONE DI VECCHIAIA PUNTATA 5



PENSIONE DI VECCHIAIA PUNTATA 4



PENSIONE DI VECCHIAIA PUNTATA 3

